

(N. 2042)

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1982

Modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio delle comunità europee, con la direttiva del 10 giugno 1982, ha invitato gli Stati membri ad adottare le opportune misure affinché per gli anni 1983, 1984 e 1985 il periodo di ora legale inizi alle ore 1,00, ora universale, dell'ultima domenica di marzo e cessi — per gli Stati diversi da quelli che hanno fuso orario zero (fra i quali è compresa l'Italia) — alle ore 1,00, ora universale, rispettivamente del 25, 30 e 29 settembre degli stessi anni.

La vigente normativa in materia fissa nel periodo 28 marzo - 10 giugno l'arco tem-

porale entro il quale deve essere compresa la data di inizio dell'ora legale.

Per il 1983 l'ultima domenica di marzo verrà a cadere il giorno 27 e si rende, quindi, necessario modificare l'arco temporale di cui sopra è cenno, onde consentire l'attuazione della richiamata direttiva comunitaria. Allo scopo di agevolare ogni possibile adeguamento a future misure di armonizzazione adottate in materia dalla CEE, si è ritenuto opportuno fissare con il presente provvedimento un più ampio arco di tempo (15 marzo - 10 giugno) entro il quale potrà essere compresa la data di inizio dell'ora legale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, è sostituito dal seguente:

« La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15 marzo - 10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre - 31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo ».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.